

**DELIBERA 150/2023/CRL/UD del 27/03/2023**

**D. RXXX / SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI - NOW TV)**

**(GU14/201633/2019)**

**Il Corecom Lazio**

NELLA riunione del 27/03/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi";

VISTA l'istanza di D. RXXX del 09/11/2019 acquisita con protocollo n. 0481610 del 09/11/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

La parte chiede l'adozione di un provvedimento in accordo alla normativa vigente volta a riconoscere il dovuto rimborso da parte di Sky Italia della parte di abbonamento non fruita a causa di problemi tecnici e di compatibilità fra gli apparati Sky Italia (decoder) e Vodafone (Vodafone station) non comunicati preventivamente alla clientela da parte di Sky Italia (problematica peraltro ammessa dagli stessi operatori del gestore pay tv Sky Italia che sarebbe risolvibile con la fornitura di decoder di ultima generazione "Sky Q").

La parte quantifica il rimborso in € 550.

Il disservizio che viene segnalato riguarda:

Interruzione della linea per motivi tecnici (Data interruzione: 27/09/2018, Data riattivazione: Non risolto)

### **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore Sky non è rappresentato all'udienza, ma ha inserito in fascicolo un accordo riferito al procedimento GU 14 n. 91651.

### **3. Motivazione della decisione**

la presente istanza pone a propria base, come da Formulario in atti, l'interruzione della linea datata 27 settembre 2018, non risolta ad avviso dell'istante. L'accordo transattivo inserito a fascicolo dell'utente si riferisce a precedente procedimento, Gu 14 91651. Tale procedimento si riferisce, come da Formulario, a malfunzionamento della linea, datato 26 settembre 2018, non risulta, su dichiarazione dell'utente.

Deve pertanto concludersi che il procedimento in discussione (201633) si riferisce alla stessa problematica per la quale è stato raggiunto accordo in atti, e non è pertanto procedibile, nel rispetto del principio del ne bis in idem. Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

**IL CORECOM LAZIO**

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

**DELIBERA**

**Articolo 1**

1. Di dichiarare improcedibile l'istanza presentata dal sig. D. RXXX nei confronti della società Sky Italia SpA. Spese di procedura compensate.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 27 – 03 - 2023

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.to